



N. 120/2017 R.G.E.

**TRIBUNALE DI PATTI  
AVVISO DI VENDITA**

Il professionista delegato avv. Santa SCAFFIDI FONTI nella procedura esecutiva proposta da  
UNICREDIT S.P.A.

visto il provvedimento di delega alla vendita emesso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Patti in  
data 17.04.2018 ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.;

ritenuto necessario pertanto fissare la vendita dei beni pignorati;

visto l'art. 569 cod.proc.civ.

**AVVISA**

che nella data e nel luogo sotto indicati si terrà la vendita senza incanto dei seguenti immobili:

**LOTTO 1: appartamento** a BROLO quartiere Sant'Anna, della superficie commerciale di **108,60** mq per  
la quota di 1/1 di piena proprietà.

L'unità immobiliare costituisce porzione di un maggiore fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre  
piano cantinato, ubicato nel Comune di Brolo quartiere Sant'Anna, con accesso dalla S.P. Brolo - S. Angelo  
di Brolo.

L'appartamento, con annessa corte pertinenziale esclusiva, è sito al piano terra ed è costituito da un pranzo-  
soggiorno con zona cottura, due camere da letto, w.c.-doccia, w.c.-bagno, disimpegno e ripostiglio; solo gli  
accessori non sono aero-illuminati dall'esterno.

Identificazione catastale: foglio 7 particella 1216 sub. 17 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 7,  
consistenza 5 vani, rendita 247,90 Euro.

Coerenze: l'unità immobiliare confina, unitamente alla corte esclusiva, con vano scala e corte comune,  
contraddistinti dal sub. 1 da più lati e con altra unità immobiliare contraddistinta dal sub. 15.

**SI EVIDENZIA CHE NELL'AMBITO DELLE RICERCHE EFFETTUATE PER LA RICOSTRUZIONE  
DELLA PROVENIENZA ULTRAVENTENNALE È STATO ACCERTATO CHE A SEGUITO DELLA  
ISPEZIONE IPOTECARIA RELATIVA ALLA PARTICELLA 1 È EMERSA LA PRESENZA DELLA  
NOTA DI TRASCRIZIONE DEL 02/09/2004 R.G. N. 31213 E R.P. N. 20423 – "DOMANDA GIUDIZIALE –  
TRIBUNALE DI CEFALÙ – IMPUGNAZIONE DI ACQUISTI PER CAUSA DI MORTE", RIGUARDANTE  
TRA LE ALTRE ANCHE LA SUMMENZIONATA PARTICELLA 1 DEL FOGLIO DI MAPPA 7 DAL CUI  
FRAZIONAMENTO DERIVA L'ATTUALE PARTICELLA 1216 SU CUI INSISTE IL FABBRICATO A  
CUI APPARTIENE L'UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DI VENDITA.**

**Prezzo base: € 78.500,00 – offerta minima 58.875,00 - Rilancio minimo: € 1.000,00**

data dell'esame delle offerte: **07.11.2018 ore 9.30**

Luogo di esame delle offerte: **Tribunale di Patti, Aula d'udienza.**

Il bene di cui sopra è meglio descritto nella relazione di stima a firma dell'esperto Ing. Salvatore  
Bongiorno del 29.03.2018, che deve essere consultata dall'offerente, ed alla quale si fa espresso rinvio  
anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

Le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle "Condizioni  
generali in materia di vendite immobiliari delegate" allegate al presente avviso che verrà pubblicato come  
ordinanza di delega.

Il delegato avv. Santa Scaffidi Fonti con studio in Capo d'Orlando via Tripoli 59 - tel e fax 0941/1950497  
cell. 347/2681160 indirizzo mail avvscaffidifonti@tiscali.it - è stato, altresì, nominato custode giudiziario  
dei beni sopra indicati ed allo stesso possono essere chiesti maggiori informazioni sulla vendita.

Patti, 23.07.2018

Il professionista delegato  
Avv. Santa SCAFFIDI FONTI

## CONDIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI DELEGATE

**1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:** Le offerte di acquisto in bollo dovranno essere presentate in busta chiusa presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Patti entro le ore 12.00 del giorno precedente la data della vendita.

Sulla busta dovranno essere indicati esclusivamente:

- le generalità di chi deposita materialmente l'offerta (che potrà anche essere persona diversa dall'offerente);
- il nome del professionista delegato alla procedura;
- la data della vendita.

**Nessun'altra indicazione – né numero o nome della procedura né il bene per cui è stata fatta l'offerta né l'ora della vendita o altro – deve essere apposta sulla busta.**

**2. CONTENUTO DELL'OFFERTA:** l'offerta irrevocabile per legge, in bollo conforme al vigente importo, debitamente sottoscritta, dovrà contenere:

- Complete generalità dell'offerente: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (**non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta**), il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; ove l'offerente sia una persona giuridica dovranno essere indicati la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale o la partita iva, i dati anagrafici completi del legale rappresentante ed all'offerta dovranno essere allegati le autorizzazioni necessarie, compreso il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, copia del documento d'identità di chi ha sottoscritto l'offerta in rappresentanza della società e parteciperà alla gara e, qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante, copia dell'atto da cui risultino i relativi poteri;
- è sempre consentita l'offerta per persona da nominare, esclusivamente da parte di avvocati, ai sensi dell'art. 579 ultimo comma c.p.c., purchè in possesso di procura speciale notarile di epoca antecedente alla presentazione dell'offerta;
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto, che **POTRA' ESSERE INFERIORE AL PREZZO INDICATO COME PREZZO BASE FINO AD ¼ (E QUINDI VALIDA L'OFFERTA CHE INDICHI UN PREZZO PARI AL 75% DEL PREZZO BASE)**;
- indicazione del termine di versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita che non potrà essere superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione (con sospensione nel periodo feriale); resta salva la possibilità per l'offerente di indicare un termine più breve, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice ai fini dell'individuazione della migliore offerta;
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

**3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:**

- Copia di un valido documento d'identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni;
- Originale della procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale (avvocato);
- Copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato.
- Un assegno bancario circolare non trasferibile di agenzia operante in Italia, ovvero vaglia postale "rosa", intestato a "*Tribunale di Patti – settore esecuzioni immobiliari - Procedura esecutiva N...*", seguito dal numero della procedura, **d'importo pari almeno al 10% del prezzo offerto (e non del prezzo base)**, a titolo di cauzione.

#### **4. POSSIBILITA' DI FORMULARE UNA UNICA OFFERTA PER PIU' BENI:**

Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (es. box, posti auto, cantine), si potrà fare offerta una unica offerta valida per più lotti, dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso, l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano valori d'asta differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al valore d'asta più alto, decurtato nella misura di un quarto.

#### **5. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:**

All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d'identità dell'offerente, nonché esclusivamente un assegno bancario circolare non trasferibile di agenzia operante in Italia, ovvero vaglia postale "rosa", intestato a "Tribunale di Patti – settore esecuzioni immobiliari - Procedura esecutiva N..."; seguito dal numero della procedura, **d' importo pari almeno al 10% del prezzo offerto (e non del prezzo base)**, a titolo di cauzione. Ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.

#### **6. IRREVOCABILITA' DELL'OFFERTA:**

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. L'offerente è tenuto a presentarsi all'udienza sopra indicata. In caso di mancata presentazione e se l'offerta è la sola presentata per quel lotto, il bene andrà comunque aggiudicato all'offerente non presente. In caso di presenza di altre offerte per il bene in questione si darà luogo ad una gara sulla base della offerta migliore, che potrà anche essere quella formulata dall'offerente non presente.

#### **7. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:**

Le buste saranno aperte, alla presenza dei soli offerenti, delle parti e dei loro avvocati, il giorno della vendita all'orario sopra indicato. Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, allora si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto indicato nell'avviso di vendita; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. In assenza di adesione alla gara, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, si terrà conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme e dei tempi di pagamento e di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta; se le offerte sono tutte equiparabili, allora si aggiudicherà a chi ha depositato l'offerta per primo. All'offerente che non risulterà aggiudicatario, la cauzione sarà immediatamente restituita. Nella vendita non saranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

#### **8. TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO:**

In caso di aggiudicazione, il termine per il versamento del saldo prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Il termine di 120 giorni (soggetto a sospensione feriale) per il versamento del saldo prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita e correlati al trasferimento del bene, è il termine massimo. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo prezzo e delle spese dovrà, comunque, essere effettuato entro detto termine, pena la decadenza dall'aggiudicazione con perdita del 10% versato a titolo di cauzione.

#### **9. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:**

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale (avvocato) abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla

vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando l'originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data antecedente alla presentazione dell'offerta.

#### **10. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:**

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito il bene immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto in favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI**

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita (soggetto a sospensione feriale);
2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905 n. 646 richiamato dal DPR 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 nr. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto previsto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito.
3. Qualora l'aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota d'iscrizione e ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei registri immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585, ultimo comma, cpc, il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di euro ... da parte di... a fronte del contratto di mutuo a rogito... del... rep... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto previsto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"*. In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto espressa richiesta con atto ritualmente depositato in Cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;
4. **Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario è anche tenuto al pagamento delle spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre al 50% del compenso spettante al delegato per la fase di trasferimento del bene, e del connesso rimborso spese generali).**  
Le spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sul bene trasferito saranno, invece, integralmente a carico della procedura e prelevate dal saldo prezzo. A tale ultimo

fine, l'aggiudicatario dovrà depositare, **contestualmente al saldo del prezzo**, una somma pari al 15% del prezzo di aggiudicazione: ove detta somma risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal professionista delegato, entro il termine di 15 giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o racc.ta), pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

#### RENDE NOTO

- A) La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 nr. 380), con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo
- B) La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- C) Ai sensi e per gli effetti del DM 22.01.2008 n. 37 e del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, **dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di quantificazione energetica, manifestando di volere assumere direttamente tali incombenze;**
- D) Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 nr. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del DPR 6 giugno 2001 nr. 380, purchè presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- E) L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- F) Qualora l'aggiudicatario non l'esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;
- G) L'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con il presente avviso sarà disponibile per la consultazione sul sito internet del Tribunale di Patti;
- H) La partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali;
- I) Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario;
- J) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

#### PUBBLICITA'

L'avviso di vendita sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti:

L'ordinanza di vendita unitamente alla perizia di stima dovrà essere pubblicata sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito ufficiale del Tribunale di Patti;

su Newspaper Aste in formato cartaceo;

su Newspaper Aste in formato digitale disponibile da collegamento sul sito internet del Tribunale da apposita applicazione per smartphone e tablet;

sul sito [WWW.TEMPOSTRETTO.IT](http://WWW.TEMPOSTRETTO.IT);

sul quotidiano di Sicilia on line.

Tra il compimento delle suddette forme di pubblicità e l'incanto dovrà decorrere un termine non inferiore a 45 giorni liberi.

Patti, 23.07.2018.

Il Professionista Delegato  
Avv. Santa SCAFFIDI FONTI